

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 289/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma del 7 giugno 2013,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia Avv. Alessandro Zamponi – Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO CALC. PARLA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA SEGUITO GARA RIVER PLATANI/QUISQUINESE DEL 17.2.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013)

La C.G.F., rinvia su istanza di parte, a data da destinarsi.

**2. RICORSO S.S.D. VILLA OLIVETI AVVERSO LE SANZIONI:**

- a) **SQUALIFICA FINO AL 28.2.2015 AL CALCIATORE D'ALFONSO ROBERTO;**
- b) **AMMENDA DI €200,00,**

**INFLITTE SEGUITO GARA MIRAL 1998/VILLA OLIVETI DEL 23.2.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 64 del 16.5.2013)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Villa Oliveti di Rosciano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dott. Luigi Caso, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO A.S.D. S. FELICE GLADIATOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALC. LUCE MARIO SEGUITO GARA S.F. GLADIATOR/FOGGIA DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. S. Felice Gladiator di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LIBRIZZI GIUSEPPE SEGUITO GARA ASD STASIA SOCCER/ASD DUE TORRI DEL 26.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 268 del 27.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO U.S.D. RECANATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA RECANATESE/SAMBENEDETTESSE DEL 05.05.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Recanatese di Recanati (Macerata), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 7 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete